

limiti e obblighi del personale docente e A.T.A. alla formazione sulla sicurezza.

Il D.Lgs. n. 81/2008

(tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

introduce una novità rispetto al D.Lgs. 626/94:

la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla "Sicurezza" organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l'art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l'obbligo di "h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro" il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.

Il Dirigente Scolastico, nel caso specifico, che non abbia ottemperato alla predetta disposizione è punito: "e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro"(art. 55, c. 4, lett. e).

Tale formazione, ai sensi dell'art. 37 comma 12 dello stesso decreto, deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, si evince che **il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico in orario di servizio**
, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui le suddette attività venissero, per esigenze organizzative, effettuate fuori dall'orario di servizio, il personale ATA avrebbe diritto al recupero.

Per il personale docente, per cui non è previsto il recupero, tali ore, rientrerebbero tra le attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007."

Per la UIL Nazionale, quindi, i corsi sono obbligatori solo se svolti durante l'orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale devono essere recuperate, se trattasi degli ATA, oppure rientrare nelle 40+40 ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività), se trattasi di personale docente. ([fonte](#))

{comments on}